COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 51 Del 27-05-2011

OGGETTO:	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCUCCIMARRI - QUALE TERZO CHIAMATO IN CAUSA

L'anno **duemilaundici,** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **12:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Sig.ra Giannone Albina	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 29-04-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 29-04-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. Scuccimarri Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Mongelli, citava dinanzi al Giudice di Pace di Bari La Provincia di Bari, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente verificatosi il 13/11/2008 allorquando, percorrendo a bordo della propria autovettura Mercedes tg. CV010LE la S.P.n. 236 - direzione Bari, giunto in prossimità dei campi di calcetto, impattava in un cane di grosse dimensioni che gli tagliava la strada, procurando danni all'autovettura quantificati in complessivi €. 2.500,00;

Che all'udienza del 22/3/2011 la Provincia si costituiva a mezzo del proprio procuratore, eccependo preliminarmente il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico di detto Ente in quanto **"**non la strada aveva provocato l'incidente bensì il cane randagio", pertanto ne attribuiva la responsabilità al Comune ed alla ASL competenti per territorio, legittimi contraddittori, poiché la legge regionale e statale agli stessi ha attribuito le funzioni di vigilanza, controllo e contenimento del fenomeno del randagismo;

Che con atto prot. 4530 del 19/4/2011 l'avv. Mongelli, procuratrice del Sig. Scuccimarri Giacomo, nel contestare e rigettare ogni avversa deduzione della Provincia, chiamava comunque, quale terzo in causa, il Comune di Sannicandro e la ASL BA **all'udienza del 21/6/2011**;

Constatato che il fenomeno del randagismo e della responsabilità per i danni inferti da animali randagi negli ultimi tempi è tornato di grande attualità, provocando non pochi interventi da parte della giurisprudenza e della dottrina;

Vista la sentenza della Suprema Corte n.27001/2005 con cui si è affermato che nell'azione di danni conseguenti al fenomeno del randagismo, la responsabilità è da attribuirsi esclusivamente alle USL, a ciò preposte dalla legge della Regione Puglia n.12 del 3/4/1985, costituite come organi d'ufficio del Comune e munite di autonomia soggettiva nella gestione del servizio presidi ed istituti sanitari;

Vista la sentenza n. 8137/2009 della Corte di Cassazione che ha riaffermato il principio espresso nella precedente sentenza del 2005;

Accertato inoltre che il Comune ha posto in essere tutte le azioni utili ai fini di scongiurare tali eventi dannosi, avendo da anni sottoscritto apposita Convenzione con canili privati presso cui ricoverare i cani randagi catturati sul territorio comunale;

Visto inoltre il precedente favorevole pronunciamento in favore di questo Ente, giusta sentenza n.197/2009 del Giudice di Pace di Casamassima, relativa alla medesima fattispecie;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio per far valere la posizione di questo Ente, conferendo eventualmente specifico incarico allo stesso legale di fiducia che ha già difeso questo Comune in procedure aventi la medesima materia;

Preso atto dei parerei favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art.49 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace di Bari dal Sig. Scuccimarri contro questo Comune, per farne valere i propri diritti e le proprie ragioni.
3. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Vito Cutrone, con studio legale in Sannicandro di Bari alla via Torino, 16.
4. Di prenotare a tal fine la somma di €.500,00, sul cap. 510 del Bilancio 2010, epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni".
5. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
6. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
   - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
   - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
   - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
   - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
7. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
8. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 6 e 7.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO